



AVVISO

**CESSIONE IN LICENZA D'USO DEI DIRITTI
AUDIOVISIVI E DEI DIRITTI DI MERCHANDISING
DEL CALCIO STORICO FIORENTINO PER LE
STAGIONI 2025 E 2026 CON POSSIBILITÀ DI
RINNOVO PER LE STAGIONI 2027 E 2028**

INVITO A PRESENTARE OFFERTE



LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO EVENTI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI

in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 2960 del 18/04/2025

PREMESSO CHE

- Il Calcio Storico Fiorentino è la principale rievocazione della Città di Firenze ed è uno spettacolo unico al mondo: è un gioco che si rifà alle regole dell'antico Harpastum, la disciplina praticata dai legionari romani, viene giocato da 54 "calcianti" in costume e viene disputato in una delle piazze più belle del centro storico della città, Piazza Santa Croce, accompagnato da un corteo (il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina) di oltre 500 figuranti in abiti rinascimentali.
- Il Calcio Fiorentino ha origini antichissime, probabilmente portato in città fin dalla sua fondazione, avvenuta a opera dei romani nel primo secolo avanti Cristo, ed è stato giocato dai fiorentini fino al XVIII secolo, sia tra i cittadini come pratica sportiva e ludica, sia come evento nelle occasioni più importanti.
- È l'unica rievocazione che ancora oggi mantiene le sue caratteristiche di disciplina marziale: i calcianti si affrontano con tecniche di calcio, rugby, pugilato e lotta, con l'obiettivo di depositare la palla nella "caccia", la rete posta sul lato corto del campo rettangolare allestito in Piazza Santa Croce. Vince la squadra che nei 50 minuti di gara riesce a segnare più cacce.
- Il Torneo del Calcio Storico giocato oggi si rifà alla tradizione rinascimentale: con questa rievocazione infatti Firenze celebra la "partita dell'Assedio", la sfida giocata dai fiorentini in piazza Santa Croce il 17 febbraio 1530 durante l'attacco alla città mosso dalle truppe dell'imperatore Carlo V per mettere fine alla Repubblica Fiorentina e riportare al potere la famiglia Medici.
- Per ricordare quella partita, ogni anno a giugno, si affrontano in due semifinali le squadre dei quattro antichi quartieri fiorentini: Santa Maria Novella con i Rossi, Santa Croce con gli Azzurri, San Giovanni con i Verdi e Santo Spirito con i Bianchi. I vincitori delle prime due gare si contendono il Torneo nella finale che viene disputata il 24, giorno di San Giovanni, Patrono della Città.
- Ad aprire le partite e ad accompagnare i calcianti in Piazza Santa Croce è il Corteo della Repubblica Fiorentina, composto da oltre 500 personaggi storici in costume, che ripropone fedelmente le varie componenti dell'esercito, le magistrature, le arti e le figure di spicco della Firenze del 1530. Il Corteo è accompagnato dai Musici e dai Bandierai degli Uffizi.
- La manifestazione negli ultimi anni ha ottenuto un interesse crescente da parte del pubblico e dei media, anche con riferimento alle maggiori testate internazionali. In particolare, a partire dal 2020 il Calcio Storico è stato protagonista di importanti produzioni televisive, tra cui documentari ("4 Colori" su Prime Video; "Home Game" su Netflix) e dirette nazionali ed internazionali.
- Negli ultimi quattro anni (2021-2024) l'Amministrazione ha sperimentato con risultati positivi la concessione dei diritti audiovisivi a licenziatari che hanno garantito la

trasmissione delle partite su piattaforme di rilevanza nazionale come DAZN Italia, contribuendo significativamente alla valorizzazione e alla visibilità del Torneo.

- Rispetto al passato il presente Avviso Pubblico segna un'importante evoluzione nella strategia di valorizzazione del Calcio Storico Fiorentino, introducendo per la prima volta un approccio integrato comprende nell'oggetto della licenza oltreché i diritti audiovisivi anche i diritti di merchandising, secondo i limiti definiti nell'Avviso stesso.
- Questa nuova impostazione mira a selezionare un partner commerciale capace di valorizzare pienamente il potenziale del Calcio Storico Fiorentino come evento unico nel suo genere, coniugando l'eccellenza nella produzione audiovisiva con lo sviluppo di linee di merchandising di qualità che rispettino e promuovano l'autenticità e i valori di questa straordinaria tradizione fiorentina, ed in secondo luogo ha l'obiettivo di consentire al licenziatario di sviluppare un business integrato e sinergico che possa garantire la sostenibilità economica dell'investimento richiesto per la produzione audiovisiva di qualità della diretta delle gare del Torneo.
- Con deliberazione n. 129 del 03/04/2025, nel perseguimento dei propri obiettivi programmatici di promozione e valorizzazione del Calcio Storico Fiorentino, la Giunta Comunale ha definito i contenuti ed i limiti della licenza in oggetto per le stagioni 2025/2028, dando mandato alla Direzione Cultura e Sport - Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi di provvedere alla redazione e alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per la cessione in licenza d'uso dei diritti di cui sopra.
- Ai fini dell'esatta e chiara comprensione del presente Avviso, i seguenti termini hanno il significato specificato:

Termine	Definizione
Associazione di Colore	Sono le associazioni sportive che esprimono le quattro squadre che giocano il Torneo: Bianchi, Azzurri, Rossi, Verdi, rappresentativi dei quartieri fiorentini di Santo Spirito, Santa Croce, Santa Maria Novella, San Giovanni.
Attività correlate	Attività afferenti al Calcio Storico Fiorentino diverse dalla Gara, quali interviste a calcianti, parata del Corteo Storico, allenamenti dei Colori, eventi pubblici organizzati dai Colori in Città ecc... Si distinguono le "Attività correlate che si svolgono nel luogo di gara il giorno di gara" (in relazione alle cui immagini la licenza prevede un diritto esclusivo) dalle "Attività correlate che si svolgono fuori dal luogo di gara il giorno di gara o in altro giorno dell'anno" (in relazione alle cui immagini la licenza prevede un diritto non esclusivo).
Commissione di controllo	La Commissione prevista dalla Delibera di Giunta n. 129 del 03/04/2025, composta dalla Dirigente del Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi e da due membri esperti al fine di mantenere sempre un controllo di qualità sui prodotti di merchandising legati al Calcio Storico Fiorentino
Contratto di Accordo di Licenza	Il contratto recante termini e condizioni della licenza a termine che si perfeziona tra l'Offerente selezionato e il Comune di Firenze con riferimento al Pacchetto previsto dall'Avviso;
Diritti	I Diritti (di ripresa, produzione, trasmissione) compresi nel Pacchetto

Termine	Definizione
Audiovisivi	oggetto del presente Avviso.
Diritti di Merchandising	I diritti di produzione e commercializzazione dei prodotti che recano i marchi e/o i loghi e/o le immagini del Calcio Storico Fiorentino.
Evento	Le complessive attività che compongono la rievocazione storica del Torneo del Calcio Storico (“Torneo di San Giovanni”) e che includono sia la parata del Corteo storico della Repubblica fiorentina sia le gare del torneo stesso.
Gara	La singola partita del Torneo del Calcio storico Fiorentino. Nel suo format ordinario per ciascun Torneo sono previste tre gare: due semifinali ed una finale che si svolgono tradizionalmente nel mese di giugno (con la finale il 24 giugno).
Giorno di Gara	Il giorno in cui si svolge una gara del Torneo (inteso come le complessive 24 ore di ciascun giorno).
Immagini di Archivio	Le fissazioni delle immagini delle partite delle passate edizioni del Torneo del Calcio Storico, nonché le fotografie ritraenti le partite del Calcio Storico di proprietà ed in possesso del Comune di Firenze.
Immagini salienti	Le immagini più significative della gara e delle attività correlate svoltesi nel luogo di gara il giorno di gara.
Licenziatario	L'offerente la cui offerta viene accettata dal Comune di Firenze e conseguentemente risulta assegnatario del Pacchetto di diritti oggetto del presente Avviso.
Luogo di Gara	Piazza Santa Croce a Firenze (o altra piazza del centro storico fiorentino nel solo caso di sopravvenuta indisponibilità).
Marchi del Calcio Storico	Gli specifici segni distintivi, denominativi e figurativi, registrati presso gli uffici competenti con riferimento al Calcio Storico Fiorentino, come individuati nell' Allegato A al presente Avviso, unitamente a quelli non registrati ma comunque utilizzati stabilmente e notoriamente per contraddistinguere il Torneo del Calcio Storico Fiorentino. I marchi indicati nell'Allegato A sono registrati per le seguenti classi: 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 32, 41;
Pacchetto	Il complesso di diritti audiovisivi e diritti di merchandising oggetto del presente Avviso e del conseguente contratto di licenza.
Piattaforma	Qualsiasi sistema per la trasmissione e la ricezione di immagini audiovisive
Piattaforma digitale terrestre	Il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive destinate alla ricezione su televisori via frequenze digitali terrestri.
Prodotti Audiovisivi	I prodotti di informazione e comunicazione che sfruttano l'audio e il video, risultanti da un'attività di produzione che si avvale delle immagini delle gare del Torneo Storico Fiorentino e/o delle attività correlate (diretta delle gare, produzioni cinematografiche, documentari, speciali, ecc.).
Prodotti di Merchandising o Prodotti Autorizzati	I prodotti che il Licenziatario è autorizzato a produrre e commercializzare utilizzando i marchi e/o i loghi e/o le denominazioni e/o le immagini del Calcio Storico Fiorentino.
Proprietà Intellettuale	L'insieme dei diritti esclusivi di titolarità del Comune di Firenze relativi al Calcio Storico Fiorentino, compresi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - i marchi registrati e non registrati, i loghi, le denominazioni, i

Termine	Definizione
	nomi di dominio, i segni distintivi, i disegni, i modelli, le immagini, gli elementi grafici, i colori, i costumi, i simboli, gli stemmi, e ogni altro elemento distintivo legato al Calcio Storico Fiorentino e alle Associazioni di Colore, nonché eventuali diritti d'autore sulle opere dell'ingegno ad essi correlate, in qualsiasi territorio essi esistano o siano tutelabili, indipendentemente dalla loro registrazione o formalizzazione.
Segnale	Il segnale audiovisivo contenente immagini e sonoro dell'Evento ripreso da apposite telecamere, privo di segni commerciali.
Stagione	Periodo che definisce l'anno nel quale si svolge il Torneo (dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui si svolge il Torneo).
Sublicenziatario	Ciascun operatore commerciale cui il licenziatario assegni i diritti inclusi nel pacchetto oggetto del presente Avviso, in tutto o in parte, mediante licenze scritte.
Territorio Internazionale	Il territorio che include tutte le aree geografiche e i paesi del mondo, con esclusione del Territorio Italiano.
Territorio Italiano	Il territorio che include l'Italia, la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Territorio Regionale	Il territorio che include la Regione Toscana. Ai fini del presente Avviso il territorio così definito potrà comprendere anche parte del territorio delle regioni confinanti la Toscana.
Trasmissione a Pagamento	Le modalità di comunicazione al pubblico delle immagini audiovisive attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell'utente (pay tv, pay-per-view, video-on-demand ecc.).
Trasmissione In Chiaro	Le modalità di comunicazione al pubblico delle immagini audiovisive in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli utenti.

AVVISA

gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 11 della possibilità di formulare un'offerta per l'acquisizione in licenza d'uso, per 2 (due) stagioni (2025/2026) - con opzione di rinnovo, previo accordo tra le parti, per le stagioni successive, fino ad un massimo di 2 (due) - di un complesso integrato di diritti audiovisivi e di diritti di merchandising relativi al Calcio Storico Fiorentino composto secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 1.

Il presente Avviso costituisce mero invito a offrire e non costituisce offerta o proposta contrattuale in alcun modo suscettibile di accettazione. L'Offerente non può vantare titolo di sorta sui Diritti Audiovisivi e sui Diritti di Merchandising se non nel caso in cui la sua Offerta sia accettata per iscritto dal Comune di Firenze.

La cessione dei diritti di cui in oggetto e la relativa procedura di evidenza pubblica sono disciplinati dal presente Avviso, secondo i paragrafi che seguono.

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LICENZA D'USO (DIRITTI ED OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO E DEL COMUNE DI FIRENZE)

1. Diritti oggetto della licenza ("Pacchetto")

Il Pacchetto di diritti per il quale i soggetti interessati possono presentare offerta ai sensi del presente Avviso comprende sia diritti audiovisivi che diritti di merchandising, come dettagliati nelle tabelle di cui al paragrafo 1.1 (Diritti Esclusivi) e al paragrafo 1.2 (Diritti Non Esclusivi), ove sono in particolare individuati i contenuti di ogni singolo diritto che compone il Pacchetto ed i relativi limiti temporali e territoriali entro cui lo stesso diritto potrà essere esercitato.

Si intendono concessi al Licenziatario i soli diritti espressamente contemplati dal Pacchetto. I diritti non espressamente inclusi si intendono riservati al Comune di Firenze.

1.1 Diritti esclusivi

Diritto	Durata	Territorio
a) Diritto di effettuare riprese filmate (con tecnica di alta definizione) di ogni singola gara del Torneo del Calcio Storico Fiorentino e di ogni altra attività correlata che si svolga nel luogo di gara il giorno di gara, incluse interviste pre e post gara e cerimonie di rievocazione storica tradizionalmente associate alla gara.	Nelle 24 ore del giorno in cui si disputa ogni singola gara del Torneo	Il luogo della Gara (Piazza Santa Croce a Firenze o eventuale diversa piazza del centro storico fiorentino eventualmente individuata in sostituzione)
b) Diritto di trasmettere (per un numero illimitato di volte; per intero e per estratto), su qualsiasi piattaforma, in chiaro o a pagamento, la diretta, la differita e la replica di ogni singola gara e di ogni altra attività correlata che si svolga nel luogo di gara il giorno di gara, incluse interviste pre e post gara e cerimonie di rievocazione storica tradizionalmente associate alla gara.	Fino al termine della licenza (da individuarsi al 31 dicembre successivo alla conclusione dell'ultimo Torneo di Calcio Storico Fiorentino oggetto del contratto di licenza).	Tutto il territorio nazionale ed internazionale. È escluso tuttavia dal pacchetto il diritto di trasmettere in chiaro la diretta delle gare su piattaforma digitale terrestre nel territorio della regione toscana, che sarà riservato in via esclusiva ad altro operatore da individuarsi da parte del Comune di Firenze. Al medesimo operatore, a discrezione del Comune, potrà essere altresì concesso di trasmettere sulla medesima piattaforma di cui sopra la replica della gara entro le 12 ore successive alla gara stessa. Ciò non potrà in ogni caso costituire un diritto esclusivo per detto operatore, e pertanto il licenziatario di cui al presente Avviso conserverà la possibilità di trasmettere la differita e la replica della stessa gara nel medesimo giorno di gara su qualsiasi piattaforma, anche in chiaro.
c) Diritto di utilizzare le riprese di cui al punto a) per la	Fino al termine della licenza (da individuarsi	Senza limiti.

Diritto	Durata	Territorio
realizzazione di prodotti audiovisivi che abbiano ad oggetto il Calcio Storico Fiorentino, diversi dalla trasmissione della diretta, della differita e della replica delle gare. A titolo esemplificativo il licenziatario potrà realizzare: produzioni cinematografiche quali film, serie tv e docufilm ovvero documentari e speciali, con taglio sportivo, storico/artistico ecc... Non rientrano tra i prodotti oggetto di licenza gli spot pubblicitari fatti salvi quelli consentiti ai sensi del paragrafo 3 del presente Avviso.	al 31 dicembre successivo alla conclusione dell'ultimo Torneo di Calcio Storico Fiorentino oggetto del contratto di licenza).	
d) Diritto di trasmettere, su qualsiasi piattaforma, in chiaro o a pagamento, i prodotti audiovisivi di cui al precedente punto c) ed i cui progetti siano stati presentati al Comune di Firenze ai sensi del paragrafo 5.4 del presente Avviso prima del termine della licenza.	Illimitato.	Tutto il territorio nazionale ed internazionale, senza esclusione alcuna.

I diritti riservati al Comune di Firenze ed il diritto di cronaca di cui ai paragrafi 1.8 e 5.5 del presente Avviso costituiscono deroga all'esclusività dei diritti di cui al presente paragrafo 1.1.

1.2 Diritti non esclusivi

Diritto	Durata	Territorio
e) Diritto di produrre e commercializzare i Prodotti di Merchandising autorizzati ai sensi del paragrafo 5.10 del presente Avviso.	Fino al termine della licenza (da individuarsi al 31 dicembre successivo alla conclusione dell'ultimo Torneo di Calcio Storico Fiorentino oggetto del contratto di licenza).	Tutto il territorio nazionale ed internazionale, con esclusione del territorio della regione Toscana. In deroga a quanto sopra, per la sola categoria di prodotti gaming (fisici e digitali), il territorio di licenza include anche la regione Toscana.
f) Diritto di effettuare riprese filmate di	Fino al termine della licenza	Senza limiti.

Diritto	Durata	Territorio
attività correlate al Torneo del Calcio Storico Fiorentino che si svolgono al di fuori del luogo di gara nel giorno di gara o in altro giorno dell'anno. A titolo esemplificativo il licenziatario potrà: realizzare e riprendere interviste a calcianti, allenatori, dirigenti delle Associazioni di Colore fuori dal luogo di gara; riprendere gli allenamenti dei Colori che partecipano al Torneo ed eventi pubblici eventualmente organizzati dai Colori in Città. <u>Nota bene:</u> il Comune di Firenze si impegna affinché le Associazioni di Colore ed i Calcianti siano massimamente collaborativi con il licenziatario, prestandosi ad interviste e riprese nell'ambito delle attività correlate al Torneo. Tuttavia la disponibilità dei singoli Calcianti a rilasciare interviste è rimessa alla libera volontà di questi ultimi e pertanto il Comune di Firenze non risponderà in alcun modo per un eventuale rifiuto.	(da individuarsi al 31 dicembre successivo alla conclusione dell'ultimo Torneo di Calcio Storico Fiorentino oggetto del contratto di licenza).	
g) Diritto di utilizzare le riprese di cui al punto f) per la realizzazione di prodotti audiovisivi che abbiano ad oggetto il Calcio Storico Fiorentino. A titolo esemplificativo il licenziatario potrà realizzare: produzioni cinematografiche quali film, serie tv e docufilm ovvero documentari e speciali, con taglio sportivo, storico/artistico ecc.... Non rientrano tra i prodotti oggetto di licenza gli spot pubblicitari fatti salvi quelli consentiti ai sensi del paragrafo 3 del presente Avviso.	Fino al termine della licenza (da individuarsi al 31 dicembre successivo alla conclusione dell'ultimo Torneo di Calcio Storico Fiorentino oggetto del contratto di licenza).	Senza limiti.
h) Diritto di utilizzare le immagini di archivio (fotografie e immagini video della gara trasmesse in anni recenti da tv locali) di proprietà del Comune di Firenze per la realizzazione di prodotti audiovisivi che abbiano ad oggetto il Calcio Storico Fiorentino.	Fino al termine della licenza (da individuarsi al 31 dicembre successivo alla conclusione dell'ultimo Torneo di Calcio Storico Fiorentino oggetto del contratto di licenza).	Senza limiti.
i) Diritto di trasmettere i prodotti audiovisivi realizzati con le riprese e le immagini di cui ai punti g) e h) della presente tabella ed i cui progetti siano stati presentati al Comune di Firenze ai sensi del paragrafo 5.4 del presente Avviso prima del termine della licenza.	Illimitato.	Tutto il territorio nazionale ed internazionale, senza esclusione alcuna.

1.3 Piattaforme audiovisive

I prodotti audiovisivi oggetto del Pacchetto potranno essere trasmessi su qualsiasi piattaforma audiovisiva, in chiaro o a pagamento. L'uso della piattaforma digitale terrestre per la trasmissione in chiaro della diretta delle gare del Torneo su territorio della regione toscana è riservato in via esclusiva ad altro licenziatario ai sensi del seguente paragrafo 1.4.

1.4 Esclusione del territorio della Toscana per la trasmissione in chiaro della diretta delle gare del Torneo

La trasmissione della diretta delle gare del Torneo potrà avvenire in tutto il territorio nazionale ed internazionale, col solo limite derivante dal fatto che è escluso dal pacchetto il diritto di trasmettere in chiaro la diretta delle gare su piattaforma digitale terrestre nel territorio della regione toscana (diritto che sarà riservato in via esclusiva ad altro operatore da individuarsi da parte del Comune di Firenze).

In riferimento a quanto al precedente capoverso, il licenziatario (anche per conto dei suoi eventuali sublicenziatari) prende atto e accetta che la trasmissione della diretta effettuata sul territorio della Toscana dal suddetto operatore individuato dal Comune di Firenze potrà sconfinare dallo stretto territorio della Toscana e coinvolgere parte delle regioni a questa confinanti. In tale ipotesi il licenziatario non avrà alcunché da pretendere né verso il Comune né verso detto operatore.

Nei limiti di quanto espressamente consentito nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea dalla normativa e delle decisioni di Autorità competenti ivi applicabili, il Licenziatario, a tutela dei diritti del suddetto operatore, è tenuto a utilizzare idonee misure atte a prevenire o inibire qualsiasi indebita captazione delle immagini o loro ritrasmissione o ricezione nel territorio della Regione Toscana.

Per quanto compatibili, i precedenti due capoversi si applicano anche nell'ipotesi, contemplata dal paragrafo 1.1 lett. b), di trasmissione da parte del suddetto operatore regionale della replica della gara.

1.5 Prodotti di merchandising

Il licenziatario e/o i suoi sublicenziatari possono produrre e commercializzare – nel rispetto dei limiti stabiliti nel presente Avviso - prodotti riportanti i marchi e/o i loghi e/o le immagini del Calcio Storico Fiorentino previa approvazione preventiva del Comune di Firenze del relativo prototipo secondo le modalità indicate al paragrafo 5.10 dell'Avviso stesso.

Rientrano tra i prodotti di merchandising oggetto del diritto di cui sopra i prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: abbigliamento; accessori personali (es. borse, orologi, gioielleria ecc...); accessori per la casa (es. tazze, piatti, tessili per la casa ecc...); oggetti decorativi (es. poster, miniature, modellini ecc...); prodotti gaming (es. videogiochi, giochi tradizionali ecc...); prodotti editoriali (es. libri fotografici; almanacchi annuali ecc...).

Il Comune di Firenze, su richiesta del licenziatario, potrà autorizzare la produzione e la commercializzazione di prodotti rientranti in categorie diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate al precedente capoverso.

1.6 Esclusione territoriale per il merchandising

La commercializzazione dei Prodotti Autorizzati potrà avvenire in tutto il territorio nazionale ed internazionale, con l'esclusione del territorio della Regione Toscana, che è riservato al Comune di Firenze e/o a operatori da esso direttamente autorizzati. In ordine al rispetto di questo limite territoriale, ed in considerazione delle specificità tecniche e operative del commercio elettronico, è ammesso un margine di tolleranza del 3% sul volume annuo delle vendite dei Prodotti Autorizzati (calcolato sul valore economico al netto dell'IVA), sempre che la consegna di prodotti sul territorio toscano sia dovuta ad errori tecnici o umani non imputabili a dolo. Il Licenziatario dovrà ad ogni modo monitorare tali casi ed impegnarsi a ridurli nel tempo.

In deroga a quanto sopra, per la sola categoria di prodotti relativi a giochi e videogiochi (fisici e digitali), il territorio di licenza include anche la regione Toscana.

1.7 Uso dei segni distintivi del Calcio Storico Fiorentino

Al Licenziatario è riconosciuto il diritto non esclusivo di utilizzare i marchi, i loghi, le denominazioni, i segni distintivi registrati e non registrati del Calcio Storico Fiorentino (nella forma grafica indicata dal Comune di Firenze) sia nell'ambito dei prodotti audiovisivi realizzati nell'esercizio dei diritti oggetto del presente Avviso, sia nell'ambito delle attività promozionali di detti prodotti, sia sui Prodotti di Merchandising autorizzati.

Detti marchi, loghi, denominazioni, segni distintivi costituiscono Proprietà Intellettuale del Comune di Firenze, che ne è unico titolare con pieno diritto di concederla in licenza d'uso. Il Comune di Firenze ne rimane in ogni caso esclusivo titolare in tutti i territori, inclusi quelli dove non sia stata effettuata formale registrazione, in ragione della notorietà storica e culturale di detti marchi, loghi e denominazioni e della loro appartenenza al patrimonio culturale e identitario della Città di Firenze

Il licenziatario riconosce che la Proprietà Intellettuale è e rimane di esclusiva titolarità del Comune di Firenze, indipendentemente dallo stato di registrazione nei vari territori. Il licenziatario si impegna pertanto a non registrare o tentare di registrare, direttamente o indirettamente, marchi, nomi di dominio o altri diritti di proprietà intellettuale identici o simili alla Proprietà Intellettuale del Comune di Firenze come sopra specificata;

È fatto espresso e tassativo divieto di utilizzare le denominazioni sociali, i loghi figurativi, i colori o gli altri segni distintivi del Calcio Storico Fiorentino e delle Associazioni di Colore per qualsiasi diverso fine rispetto a quello sopra specificato, e quindi, a titolo esemplificativo, in abbinamento, in associazione e/o al fine di promuovere qualsiasi prodotto o servizio diverso dalla trasmissione delle gare, dai prodotti audiovisivi o dai Prodotti Autorizzati sopra descritti.

Qualsiasi miglioramento, adattamento o modifica della Proprietà Intellettuale realizzato dal licenziatario durante il periodo di validità della licenza oggetto del presente Avviso sarà di proprietà del Comune di Firenze. In ogni caso i marchi e i loghi figurativi del Calcio Storico devono essere

utilizzati nel rispetto delle proprie forme, dei propri colori e delle proprie proporzioni, e senza che siano snaturate le proprie caratteristiche originarie o il proprio significato.

1.8 Diritti riservati al Comune di Firenze in relazione all'utilizzo delle immagini del Calcio Storico

Il Comune di Firenze, nella vigenza del contratto di licenza, godrà di alcuni diritti riservati da esercitare nel Territorio Nazionale ed Internazionale in concorrenza con i diritti esclusivi e non esclusivi assegnati al Licenziatario.

Il Comune di Firenze conserverà in particolare i seguenti diritti:

- a) diritto di fare uso delle immagini salienti delle partite o di eventi del Calcio Storico nell'ambito della propria attività istituzionale di promozione e valorizzazione del Calcio Storico Fiorentino, ivi compresa la trasmissione di brevi estratti sui propri social media, sulla rete civica istituzionale, sul sito web ufficiale del Calcio Storico Fiorentino, all'interno di proprie mostre o esposizioni cittadine dedicate alla storia e alle tradizioni della Città;
- b) il diritto di utilizzare e mettere a disposizione di soggetti terzi brevi estratti di dette immagini per lo sviluppo di prodotti di mercato sul Calcio Storico Fiorentino diversi e non concorrenti rispetto a quelli oggetto della licenza di cui alla presente relazione (es. per la realizzazione di oggettistica destinata al merchandising sul territorio regionale);
- c) il diritto di mettere a disposizione di eventuali sponsor del Torneo del Calcio Storico Fiorentino le immagini salienti della partita per la durata massima di 1 (un) minuto, per un uso comunque limitato ai social media dello sponsor e ad attività istituzionali di quest'ultimo.

2. Produzione Audiovisiva e qualità delle immagini

Tutte le fasi della produzione audiovisiva (pre-produzione, riprese, post-produzione ecc...), inclusa la produzione obbligatoria della diretta delle gare di cui al seguente paragrafo 5.1, relativa al Pacchetto sono di competenza del licenziatario (o, se del caso, dei suoi sublicenziatari) che ne assume in via esclusiva le responsabilità ed i costi.

Spetta al licenziatario, in quanto titolare ed unico responsabile dell'attività di produzione, l'onere di chiedere ed ottenere presso i competenti uffici/enti ogni autorizzazione ed ogni titolo abilitativo previsto da normative di settore eventualmente necessari allo svolgimento delle riprese o più in generale dell'attività di produzione audiovisiva.

Il licenziatario (anche per conto dei suoi sublicenziatari e di tutti coloro che opereranno a vario titolo per suo conto) si impegna, nell'esercizio dell'attività di produzione, a coordinarsi col Comune di Firenze ed in particolare, per quanto riguarda le riprese nel luogo di gara, a rispettare le istruzioni impartite dal soggetto incaricato dallo stesso Comune per l'organizzazione del Torneo.

Le immagini relative al pacchetto devono essere realizzate (quale standard qualitativo minimo) in tecnica di alta definizione HD 1080p50 e comunque, ai fini della diretta di cui al paragrafo 5.2 del presente Avviso, secondo standard qualitativi in linea con gli standard richiesti dalle principali piattaforme audiovisive internazionali.

3. Sponsor e pubblicità

Il Comune di Firenze riconosce al licenziatario la facoltà di abbinare sponsorizzazioni e spot pubblicitari ai prodotti audiovisivi e ai prodotti di merchandising realizzati nell'ambito della presente licenza, fermo restando che tale attività dovrà essere esercitata coerentemente con i fini istituzionali del Comune e nel rispetto delle normative vigenti che limitano o vietano la pubblicità di determinati prodotti e servizi. È vietato in ogni caso associare i marchi e/o i loghi e/o le immagini del Calcio Storico Fiorentino a prodotti o servizi collegati al tabacco, a materiale pornografico o a sfondo sessuale, ad armi, ad alcolici, a scommesse da gioco o che riferiscano o contengano, anche indirettamente, messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori.

È esclusivamente a carico del Licenziatario ogni onere, costo e responsabilità relativi alle attività promo-pubblicitarie e all'osservanza delle norme di legge o regolamento applicabili con riguardo a tali attività.

3.1 Pubblicità nei prodotti audiovisivi

Il licenziatario può inserire comunicazioni pubblicitarie durante, immediatamente prima e immediatamente dopo la trasmissione dei prodotti audiovisivi, nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- le trasmissioni pubblicitarie non possono comportare utilizzazione delle immagini di calcianti e altri tesserati delle Associazioni di Colore, salvo specifica autorizzazione scritta degli stessi;
- le immagini delle gare e delle attività correlate non possono essere sponsorizzate da soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi degli sponsor ufficiali del Torneo del Calcio Storico Fiorentino;
- nella trasmissione delle gare e delle attività correlate non possono essere inseriti messaggi grafici, sonori o di altro tipo suscettibili di ingenerare negli utenti l'impressione che tali inserimenti siano parte reale dello svolgimento dei suddetti eventi (c.d. "pubblicità virtuale");
- nelle trasmissioni delle gare e delle attività correlate non possono essere inserite forme di pubblicità ingannevole né possono essere realizzate pratiche scorrette di altra natura;
- durante o in occasione della trasmissione delle gare e delle attività correlate ed in generale dei Prodotti Audiovisivi, non possono essere effettuate o visualizzate, in alcun caso e sotto alcuna forma, attività di scommesse sportive, né interazioni con tali attività.

3.2 Pubblicità e promozione dei prodotti di merchandising

Per quanto riguarda la pubblicità e la promozione dei prodotti di merchandising:

- i materiali promozionali e pubblicitari relativi ai Prodotti Autorizzati dovranno essere sottoposti all'approvazione preventiva del Comune di Firenze. Il Comune si impegna a fornire un riscontro entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione. L'approvazione si intenderà tacitamente concessa decorso tale termine senza comunicazioni da parte del Comune;
- la pubblicità dei prodotti di merchandising non dovrà in alcun modo compromettere l'immagine, la reputazione e il prestigio del Calcio Storico Fiorentino e della Città di Firenze.

4. Sublicenze e divieto di cessione del contratto

Il Licenziatario può sublicenziare ad altri operatori i diritti audiovisivi inclusi nel Pacchetto senza limitazione di territorio, salva la limitazione territoriale di cui al paragrafo 1.4.

Il Licenziatario può altresì sublicenziare ad altri operatori i diritti di merchandising inclusi nel Pacchetto senza limitazione di territorio, salva la limitazione territoriale di cui al paragrafo 1.6.

In ogni caso:

- ciascuna sublicenza deve essere perfezionata secondo termini e condizioni che impongano gli stessi obblighi, doveri, divieti e restrizioni contemplati dal presente Avviso in relazione al licenziatario, e ciascun Sublicenziatario deve espressamente obbligarsi al loro pieno rispetto;
- il licenziatario garantisce il puntuale adempimento da parte ogni sublicenziatario di tutte le obbligazioni di cui al precedente capoverso o comunque previste dall'Avviso, rispondendo in via solidale con il sublicenziatario di qualsiasi inadempimento di quest'ultimo a termini e condizioni del presente Avviso;
- ogni contratto di sublicenza deve includere clausole che consentano al Licenziatario o, in caso di sua inerzia, al Comune di Firenze, in sostituzione del Licenziatario, di risolvere il contratto di sublicenza stesso in caso di grave inadempimento e di intraprendere ogni diversa ulteriore iniziativa a tutela del corretto esercizio dei diritti. Ogni contratto di sublicenza deve altresì prevedere la sua automatica risoluzione nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della licenza a favore del Licenziatario, fatta salva la facoltà del Comune di Firenze di sostituirsi al Licenziatario nel contratto di sublicenza;
- nei limiti di quanto espressamente consentito nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea dalla normativa e delle decisioni di Autorità competenti ivi applicabili, il Licenziatario è tenuto ad assicurare che i suoi Sublicenziatari utilizzino, idonee misure atte a prevenire o inibire qualsiasi indebita captazione delle immagini o loro ritrasmissione o ricezione che si ponga in contrasto con i limiti della licenza di cui al paragrafo 1.4;
- il Licenziatario è tenuto ad assicurare l'integrale rispetto, da parte di ogni Sublicenziatario, dei termini della rispettiva sublicenza e risponde in proprio di ogni suo inadempimento;
- il Licenziatario deve consentire al Comune di Firenze, che sarà comunque tenuto ad obbligo di stretta riservatezza, di prendere visione degli accordi di sublicenza nella loro interezza al fine di verificare la conformità alle previsioni del presente Avviso nonché al fine di poter esercitare i diritti previsti dall'Avviso stesso.

Il contratto di licenza d'uso non può essere ceduto a terzi, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, temporaneo o definitivo. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche indiretta o dissimulata, totale o parziale, degli obblighi e dei diritti derivanti dal contratto di licenza.

Nel caso di trasformazioni societarie (fusioni, scissioni, conferimenti di ramo d'azienda, ecc.) che comportino il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda cui il contratto di licenza si riferisce, il Licenziatario deve darne preventiva comunicazione al Comune di Firenze, che può autorizzare la prosecuzione del rapporto contrattuale a condizione che il soggetto subentrante possieda i requisiti previsti dal paragrafo 11 del presente Avviso

5. Principali obblighi del Licenziatario

Con l'acquisizione dei suddetti diritti audiovisivi e dei diritti di merchandising, e quindi col relativo contratto di licenza, il licenziatario (in proprio e per conto di propri eventuali Sublicenziatari) assume gli obblighi descritti nel presente paragrafo, con costi e responsabilità a proprio esclusivo carico.

5.1 Obbligo di produzione della diretta delle gare

Il licenziatario si obbliga a produrre (nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 2) la diretta di tutte le gare dei Tornei di Calcio Storico Fiorentino che si svolgeranno nel periodo di licenza, garantendo riprese video effettuate, sotto la direzione di un regista, con una configurazione minima di 8 (otto) telecamere (da disporre secondo modalità da concordare col Comune di Firenze, o con l'organizzatore della manifestazione da questi incaricato, in relazione alle caratteristiche del luogo, degli impianti ivi previsti, e dei relativi aspetti logistici).

5.2 Obbligo di trasmissione della diretta delle gare

Il licenziatario si obbliga a trasmettere, in chiaro o a pagamento, la diretta di tutte le gare dei Tornei di Calcio Storico Fiorentino che si svolgeranno nel periodo di licenza tramite almeno una affermata piattaforma operante sul territorio nazionale e/o estero (comunque nell'osservanza dei limiti di trasmissione di cui al paragrafo 1.4).

5.3 Obbligo di mettere a disposizione il segnale della diretta delle gare

Il licenziatario è obbligato a fornire gratuitamente all'operatore di cui al paragrafo 1.4 il segnale audiovideo (comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, ed in modalità "clear channel") contenente le immagini delle gare (e delle parate del Corteo Storico che le precedono) per la trasmissione delle stesse in diretta ed in chiaro su piattaforma digitale terrestre (ed eventualmente in replica secondo quanto al paragrafo 1.1 lett. b)) sul territorio toscano in tecnica di alta definizione HD 1080p50.

Il licenziatario dovrà garantire all'operatore di cui al precedente capoverso ogni supporto tecnico necessario ed utile per la corretta trasmissione del segnale sul territorio toscano e per l'integrazione dello stesso con telecronaca personalizzata. Per detto supporto il licenziatario non potrà pretendere dal Comune e dal suddetto operatore alcun corrispettivo o alcun rimborso di costi tecnici.

5.4 Preventiva presentazione del progetto dei prodotti audiovisivi

Il licenziatario si obbliga a presentare al Comune di Firenze, per prodotti audiovisivi diversi dalla diretta delle partite, un progetto dettagliato del prodotto prima della sua effettiva produzione al fine di consentire al medesimo Comune una verifica in ordine alla tutela dell'immagine del Calcio Storico Fiorentino di cui al paragrafo 5.8 del presente Avviso. In assenza di tale preventiva presentazione del progetto la trasmissione del relativo prodotto audiovisivo non è autorizzata.

5.5 Diritto di cronaca

Il licenziatario si obbliga a mettere a disposizione di operatori news e/o organi di raccolta e diffusione di notizie e/o altri operatori, senza costi a carico di questi ultimi, le immagini salienti delle gare per l'esercizio del diritto di cronaca, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5.6 Acquisizione delle immagini audiovisive all'Archivio del Calcio Storico

Il licenziatario si impegna a fornire al Comune di Firenze, entro 180 (centottanta) giorni dalla conclusione di ogni Torneo, le immagini filmate in alta definizione (da lui e dai suoi sublicenziatari e relativi soggetti dagli stessi incaricati della produzione) delle gare del Torneo stesso, le quali entreranno a fare parte dell'archivio del Calcio Storico Fiorentino. Il Comune, trascorso un anno dal termine della licenza in oggetto, potrà liberamente e pienamente disporre, anche per la cessione in licenza d'uso delle stesse a terzi. Resta fermo che i prodotti audiovisivi realizzati dal licenziatario o dai sublicenziatari di cui ai paragrafi 1.1 lett. d) e paragrafi 1.2 lett. i) saranno di esclusiva proprietà di questi ultimi, che ne potranno disporre liberamente senza limiti di tempo. Quest'ultimi prodotti saranno in ogni caso forniti dal licenziatario al Comune per l'acquisizione nel proprio archivio entro i successivi 90 giorni dalla prima messa in onda degli stessi; i medesimo potranno essere trasmessi dal Comune di Firenze soltanto durante iniziative istituzionali e comunque previo nulla-osta da parte del licenziatario.

5.7 Rappresentazione del Logo del Calcio Storico Fiorentino

Il licenziatario, salva diversa determinazione del Comune di Firenze, si obbliga a rappresentare il logo del Calcio Storico Fiorentino fornitogli dal Comune stesso in apertura ed in chiusura della trasmissione della diretta di ciascun tempo di gioco di ogni gara del Torneo, nonché in apertura ed in chiusura di ogni Prodotto Audiovisivo realizzato in virtù della licenza oggetto del presente Avviso.

5.8 Tutela dell'immagine del Calcio Storico

Il licenziatario si obbliga ad esercitare i diritti audiovisivi e i diritti di merchandising licenziati senza pregiudicare in alcun modo l'immagine del Comune di Firenze, delle Associazioni di Colore, dei Calciatori e del Calcio Storico Fiorentino, nonché del valore del prodotto Calcio Storico Fiorentino. E pertanto il licenziatario con la licenza si obbligherà a che i prodotti realizzati nell'esercizio di detti diritti siano pienamente rispettosi del valore storico e culturale che il Calcio Storico ha per la Città di Firenze e per i suoi abitanti, e di astenersi quindi dal realizzare prodotti volti ad una rappresentazione farsesca della manifestazione e dei suoi protagonisti o volti ad una rappresentazione della manifestazione che focalizzi esclusivamente su aspetti violenti della stessa senza un inquadramento che presti la dovuta attenzione alle origine storiche e al valore culturale.

5.9 Informazioni

Il licenziatario si obbliga a fornire al Comune di Firenze le informazioni che il Comune stesso potrà chiedere di mettere a disposizione in ordine ai Paesi nei quali vengono trasmessi i Prodotti Audiovisivi, ai Sublicenziatari e alle relative modalità di trasmissione (con specifico riferimento a trasmissioni dal vivo o in differita, piattaforme di trasmissione e orari di messa in onda), i dati di audience, numero abbonati, share, penetrazioni riferiti ai vari Paesi.

5.10 Standard qualitativi per i prodotti di merchandising e valutazione della Commissione

Il licenziatario si impegna a realizzare i prodotti di merchandising oggetto di licenza secondo elevati standard qualitativi, in conformità con le normative applicabili e nel rispetto dell'immagine e del valore culturale del Calcio Storico Fiorentino.

Il licenziatario si impegna altresì a:

- non associare i marchi e/o i loghi e/o le immagini del Calcio Storico Fiorentino a prodotti o servizi collegati al tabacco, a materiale pornografico o a sfondo sessuale, ad armi, ad alcolici, a scommesse da gioco o che riferiscano o contengano, anche indirettamente, messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori, contro la parità di genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia;
- privilegiare materiali ecosostenibili e processi di produzione a basso impatto ambientale;

Ai fini del controllo degli standard qualitativi di cui sopra il licenziatario, anche per conto dei suoi sublicenziatari, è obbligato a sottoporre all'approvazione preventiva del Comune di Firenze (in particolare alla Commissione di Controllo da quest'ultimo allo scopo istituita) i prototipi dei prodotti di merchandising (se del caso, per una prima valutazione, anticipati dal progetto dei prodotti stessi) che il licenziatario o i suoi sub-licenziatari intendono produrre e proporre per il commercio nonché una scheda tecnica di prodotto che specifichi le informazioni necessarie per una valutazione completa degli standard qualitativi (es. composizione dei materiali utilizzati, processo di produzione e luogo di produzione ecc.).

I prodotti di merchandising potranno essere commercializzati solo previa approvazione preventiva dei prototipi (o dei progetti) da parte della citata Commissione di Controllo. Il Comune di Firenze comunicherà la propria approvazione o il proprio diniego alla produzione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del prototipo.

La suddetta Commissione effettuerà la sua valutazione principalmente in ordine ai seguenti aspetti:

- accuratezza delle rappresentazioni storiche e culturali, verificando che elementi simbolici, costumi, emblemi e altri riferimenti al Calcio Storico siano riprodotti con fedeltà storica e rispetto della tradizione;
- qualità complessiva del prodotto, con attenzione a che i materiali utilizzati e la tipologia stessa del prodotto siano consoni al prestigio e alla dignità del marchio Calcio Storico Fiorentino, evitando realizzazioni che per natura del prodotto, qualità dei materiali o esecuzione potrebbero svilire o banalizzare l'immagine e la tradizione dell'evento storico;
- coerenza stilistica con l'identità visiva e i valori del Calcio Storico Fiorentino;
- fedeltà cromatica rispetto ai colori ufficiali dei quattro quartieri e degli altri elementi distintivi;
- per i prodotti digitali e di gaming: buona fedeltà storica dei contenuti, qualità grafica, e rappresentazione appropriata della tradizione del Calcio Storico, nonché qualità funzionale del gameplay che risulti fluido e privo di difetti tecnici evidenti, garantendo un'esperienza di gioco soddisfacente e coinvolgente che valorizzi le peculiarità del Calcio Storico.

Il licenziatario garantirà, altresì, promettendo anche il fatto dei sublicenziatari, che i prodotti che saranno contraddistinti dai Marchi del Calcio Storico Fiorentino, e più in generale dalla proprietà Intellettuale del Comune di Firenze come sopra definita, rispetteranno tutte le regole in materia di sicurezza sul lavoro, di lavoro minorile, di antidiscriminazione, di responsabilità sociale dell'impresa, di protezione della salute, di etichettatura, di origine delle merci, di informazione e sicurezza dei consumatori, di tutela dell'ambiente e di contrasto alla diffusione di merci contraffatte, vigenti in Italia, nello Stato in cui sono fabbricati e nello Stato in cui sono venduti.

Il Comune di Firenze ha facoltà, previo congruo preavviso e secondo modalità da concordare con il licenziatario (e comunque non più di una volta a stagione), di effettuare controlli di qualità sui Prodotti Autorizzati durante la fase della produzione, e ha altresì il diritto di richiedere da parte del licenziatario (e per il tramite di quest'ultimo, da parte del sublicenziatari) il ritiro dal mercato dei Prodotti Autorizzati che non rispettino gli standard qualitativi approvati o che risultino difformi rispetto ai prototipi approvati.

5.11 Gestione delle scorte dei Prodotti di Merchandising

Alla scadenza o cessazione per qualsiasi causa del contratto di licenza il licenziatario e i sublicenziatari devono interrompere la produzione e la commercializzazione dei prodotti di merchandising e provvedere a rimuovere i materiali o le pubblicazioni pubblicitarie afferenti a detti prodotti.

Il licenziatario e i suoi sublicenziatari potranno in ogni caso essere autorizzati dal Comune di Firenze a vendere le giacenze per un periodo massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi a partire dal giorno della scadenza o interruzione del contratto di licenza.

5.12 Rispetto delle normative applicabili e delle istruzioni tecniche organizzative

Il Licenziatario si obbliga inoltre, in proprio e per conto dei propri eventuali Sublicenziatari e di eventuali terzi che dovessero operare per conto del licenziatario nella produzione delle immagini ed in generale dei prodotti audiovisivi e di merchandising, ad esercitare i diritti del Pacchetto sempre nel rispetto e compatibilmente con:

a) il presente Avviso b) la normativa italiana sul diritto d'autore c) la normativa vigente in materia di privacy d) la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e) in generale, la normativa nazionale ed internazionale applicabile, le decisioni di qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa competente ed ogni altro regolamento amministrativo vincolante e applicabile, nonché i regolamenti e le decisioni di qualunque natura emanati da enti sportivi nazionali cui il Calcio Storico Fiorentino aderisce o a cui potrà aderire; f) le istruzioni che il Comune di Firenze e/o il soggetto organizzatore del Torneo incaricato dal Comune potranno impartire nell'esercizio delle loro funzioni, e soprattutto a salvaguardia della sicurezza degli impianti, del regolare svolgimento della manifestazione, dei diritti di altri legittimi aventi causa e degli interessi dei cittadini, nonché a tutela del patrimonio storico artistico della Città di Firenze;

Quanto al precedente capoverso non può in alcun caso costituire titolo per richieste risarcitorie o di revisione del contenuto del Pacchetto o di riduzione del corrispettivo della licenza, da parte del licenziatario nei confronti del Comune di Firenze.

6. Obblighi del Comune di Firenze

Il Comune di Firenze, in conformità a quanto indicato nel presente Avviso, è obbligato a non licenziare a terzi i Diritti che siano licenziati in esclusiva al Licenziatario.

Il Licenziatario prende atto e accetta che il Comune di Firenze si adoperi nei limiti delle proprie competenze e delle proprie possibilità organizzative nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi rispetto ai Prodotti Audiovisivi e ai prodotti di merchandising oggetto della licenza e che tuttavia il Comune stesso non risponde in alcun modo di tali infrazioni nei confronti del Licenziatario, salvo il caso di dolo o colpa grave dello stesso Comune di Firenze.

Il Comune di Firenze si impegna affinché le Associazioni di Colore ed i Calcianti siano massimamente collaborativi con il licenziatario ed i relativi sublicenziatari prestandosi ad interviste e riprese anche nell'ambito delle attività correlate al Torneo, senza tuttavia rispondere nei confronti del licenziatario del loro eventuale rifiuto.

7. Il prezzo minimo di offerta e il sistema di royalty

7.1 Prezzo minimo di offerta

Il prezzo minimo di offerta per l'acquisizione del "Pacchetto" di diritti esclusivi e non esclusivi di cui al paragrafo 1 del presente Avviso è individuato in ordine alla prima annualità di licenza (stagione 2025, la quale corrisponde al periodo che intercorre tra la data di stipula dell'accordo di licenza e il 31 dicembre 2025 compreso). Il corrispettivo per la stagione successiva di validità della licenza (stagione 2026), anch'esso parte integrante della complessiva offerta economiche che il proponente si impegnerà a pagare al Comune di Firenze in caso di accettazione della propria proposta, viene definito automaticamente in rapporto al prezzo offerto per la stagione 2025 secondo la percentuale indicata al successivo capoverso.

Il prezzo minimo di offerta per l'acquisizione del "Pacchetto" di diritti esclusivi e non esclusivi di cui al paragrafo 1 del presente Avviso è pertanto individuato come segue:

Diritti oggetto di licenza	Stagione	Corrispettivo
Pacchetto di diritti di cui al paragrafo 1 del presente Avviso	2025	Offerta Minima: €. 45.000 (quarantacinquemila//00) oltre IVA dovuta di legge.
	2026	Corrispettivo pari alla somma offerta per la stagione 2025 (al netto dell'IVA) incrementata del 23%, oltre IVA dovuta di legge

7.2 Royalties per i diritti di merchandising

Oltre al corrispettivo fisso di cui al paragrafo 7.1, il licenziatario dovrà corrispondere al Comune di Firenze royalties calcolate sul Prezzo Netto di Vendita dei Prodotti Autorizzati secondo le seguenti percentuali:

- 3% per merchandising fisico
- 5% per prodotti gaming
- 6% per edizioni limitate

Per "Prezzo Netto di Vendita" si intende il prezzo di fatturazione dei Prodotti Autorizzati al netto di IVA, resi, sconti e altre imposte applicabili (con eccezione di quelle sul reddito).

7.3 Sistema di incentivazione basato sui volumi

Qualora il fatturato annuo generato dalla vendita dei Prodotti Autorizzati superi la soglia di € 300.000,00 (euro trecentomila/00), le royalties applicabili saranno ridotte dello 0,5% per l'anno successivo;

Qualora il fatturato annuo generato dalla vendita dei Prodotti Autorizzati superi la soglia di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), le royalties applicabili saranno ridotte dell'1% per l'anno successivo;

8. Rendiconto semestrale sul merchandising, pagamento delle royalties e verifiche

Il Licenziatario è tenuto a fornire semestralmente al Comune di Firenze un resoconto dettagliato che riporti il dettaglio delle vendite per ciascuna categoria di Prodotti Autorizzati, la suddivisione per area geografica e canale di vendita, l'elenco delle sublicenze attive nel semestre, il fatturato generato dalla vendita dei Prodotti Autorizzati con specifica del fatturato generato per ciascuna sublicenza, le royalties maturate dal Comune nel periodo di riferimento.

Il primo resoconto riguarderà il periodo intercorrente dalla data di stipula dell'accordo di licenza al 31 dicembre 2025. I successivi resoconti riguarderanno in sequenza i periodi dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre..

Il Licenziatario invierà al Comune di Firenze il resoconto entro 30 giorni dalla chiusura del semestre di riferimento. Il Comune di Firenze, visto il resoconto, emetterà entro i successivi 15 giorni una richiesta di pagamento delle royalties maturate.

Il Licenziatario è tenuto a versare l'importo dovuto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento attraverso il circuito PAGOPA, o mediante diverso mezzo di pagamento indicato dal Comune di Firenze.

In caso di ritardo nel pagamento, saranno applicati gli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002, senza necessità di formale messa in mora.

Il pagamento delle royalties non costituisce accettazione definitiva dei resoconti, che potranno essere oggetto di verifica e controllo da parte del Comune fino a due anni dopo la cessazione del contratto.

Al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti nel contratto di licenza, il Comune di Firenze, per il tramite di propri incaricati, avrà diritto, sino ai due anni successivi alla cessazione per qualsiasi causa del contratto, di esaminare le scritture contabili e tutta la documentazione del licenziatario e per il suo tramite anche dei sublicenziatari. A tale scopo il

licenziatario dovrà prestare la massima collaborazione tramite il proprio personale ed i propri collaboratori. In particolare il licenziatario terrà registri accurati e sufficientemente dettagliati per determinare facilmente le somme dovute e permetterà, previo preavviso di 7 (sette) giorni lavorativi, agli incaricati del Comune di Firenze, di esaminare tali registri, nonché libri contabili e fatture riguardanti la vendita dei Prodotti Autorizzati, anche attraverso l'accesso ai locali aziendali del licenziatario e dei suoi sublicenziatari, comunque non più di una volta a semestre e secondo modalità che non incidano sul regolare svolgimento delle attività di questi ultimi e rispettose della disciplina in materia di riservatezza. Il licenziatario, in ragione di quanto sopra, si impegna a stipulare i contratti di sublicenza prevedendo tali attività di verifica da parte del Comune di Firenze e imponendo al riguardo la massima collaborazione anche del personale e dei collaboratori dei sublicenziatari.

Se dai controlli dovesse emergere che il licenziatario ha dichiarato valori di royalties non corrette e pagato importi inferiori al corrispettivo effettivamente dovuto al Comune di Firenze, il licenziatario stesso:

- a) corrisponderà, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della verifica, al Comune di Firenze la differenza tra i due importi aumentata degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali;
- b) qualora la differenza tra gli importi dichiarati dal licenziatario e quelli risultanti dal controllo sia superiore al 20%, corrisponderà, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della verifica, al Comune di Firenze, e salvo il diritto di quest'ultimo al risarcimento del maggior danno e il diritto di risolvere il contratto, una somma a titolo di penale per l'inadempimento pari due volte la suddetta differenza.

9. Responsabilità del licenziatario e manleva

Il Licenziatario e i suoi sublicenziatari operano sul mercato nella propria esclusiva responsabilità senza alcun coinvolgimento, diretto o indiretto del Comune di Firenze. In particolare, il Licenziatario, nella propria attività di sfruttamento e/o di distribuzione dei diritti audiovisivi e dei diritti di merchandising ovvero nella propria attività di produzione di immagini e/o di prodotti audiovisivi e/o di prodotti di merchandising, deve attenersi, oltretutto alle disposizioni contenute nel presente Avviso, alla normativa ad esso applicabile e ad ogni ulteriore normativa che possa trovare applicazione territoriale per territorio, con ogni conseguente assunzione di responsabilità a proprio esclusivo carico in caso di loro violazione.

Nulla può essere imputato al Comune di Firenze e/o ad altri soggetti che operano nell'organizzazione del Torneo del Calcio Storico Fiorentino (es. Associazioni di Colore) in relazione all'attività svolta dal Licenziatario e/o se del caso, dal sublicenziatario. Il licenziatario si fa espressamente carico di manlevare e tenere indenne il Comune di Firenze e gli altri soggetti citati relativamente ad ogni e qualsivoglia pretesa che, in ragione di tale attività, possa esserle avanzata da terzi, sublicenziatari e soggetti che operano ad ogni titolo per conto del licenziatario o dei sublicenziatari. Tale manleva include l'obbligo in capo al licenziatario di tenere indenne il Comune di Firenze da qualsiasi danno, pretesa, responsabilità, spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualsiasi modo collegati all'uso scorretto o improprio dei marchi da parte del licenziatario o dei

sublicenziatari, alla violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi derivante dai prodotti commercializzati, e da difetti o problemi di sicurezza dei Prodotti di Merchandising recanti i marchi del Calcio Storico Fiorentino.

10. Interruzione, annullamento, sospensione e modifica del format del Torneo

Il Comune di Firenze ha facoltà di disporre - con competenza esclusiva e vincolante, e secondo propria valutazione discrezionale - l'interruzione, la sospensione o l'annullamento di ciascuno dei Tornei oggetto del presente Avviso, laddove ciò risulti necessario in virtù di disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza o di altre autorità od organismi competenti o di cause di forza maggiore, di ragioni di ordine pubblico o comunque di interesse pubblico, ovvero di ragioni organizzative che rendano impossibile o comunque non sicuro lo svolgimento delle gare (tra cui, a mero titolo esemplificativo, la sopravvenuta indisponibilità a giocare di una o più squadre).

Nei casi di cui al precedente capoverso le conseguenze a livello contrattuale sono definite nel presente paragrafo, e nessun'altra pretesa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, potrà essere avanzata dal licenziatario nei confronti del Comune.

10.1 Interruzione del Torneo o Torneo con numero ridotto di partite

Nel caso di interruzione del Torneo che ne determini la riduzione delle partite svolte, o comunque in caso di svolgimento del Torneo secondo un *format* che preveda la disputa di un numero di gare inferiore alle tre ordinariamente previste, il corrispettivo dovuto dal licenziatario in relazione alla relativa stagione sarà ridotto di una percentuale individuata come segue, stagione per stagione:

Periodo di licenza	Riduzione del corrispettivo (inteso come corrispettivo fisso annuale, escluse le royalties)
Stagione 2025	Riduzione del 15% per ciascuna semifinale che non dovesse svolgersi
	Riduzione del 45% nel caso non dovesse svolgersi la finale
Stagione 2026	Riduzione del 11% per ciascuna semifinale che non dovesse svolgersi
	Riduzione del 33% nel caso non dovesse svolgersi la finale
Periodo di eventuale rinnovo	
Stagione 2027	Riduzione del 10% per ciascuna semifinale che non dovesse svolgersi
	Riduzione del 30% nel caso non dovesse svolgersi la finale
Stagione 2028	Riduzione del 9,5% per ciascuna semifinale che non dovesse svolgersi
	Riduzione del 29% nel caso non dovesse svolgersi la finale

Ai fini delle disposizioni del presente Avviso la gara si intende a tutti gli effetti svolta non appena l'arbitro ha dato il via alla stessa.

Anche nel caso di cui al presente paragrafo - fatta salva la riduzione del corrispettivo come descritto - il licenziatario non potrà pretendere dal Comune alcunché, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie.

10.2 Annullamento del Torneo

L'annullamento del Torneo 2025 determinerà la conclusione anticipata della licenza stessa laddove richiesto dal licenziatario (con restituzione a quest'ultimo del corrispettivo eventualmente già versato al Comune per la relativa stagione), o in alternativa la conservazione dell'efficacia del contratto per la parte relativa ai diritti non esclusivi di cui al paragrafo 1.2 del presente Avviso, con riduzione del corrispettivo fisso dovuto al Comune di Firenze in relazione alla stagione 2025 pari all'80% (ottanta per cento).

L'annullamento del Torneo 2026 determinerà la conclusione anticipata della licenza stessa laddove richiesto dal licenziatario (con restituzione a quest'ultimo del corrispettivo eventualmente già versato al Comune per la relativa stagione), o in alternativa la conservazione dell'efficacia del contratto per la parte relativa ai diritti non esclusivi di cui al paragrafo 1.2 del presente Avviso, con riduzione del corrispettivo fisso dovuto al Comune di Firenze in relazione alla stagione 2026 pari al 60% (sessanta per cento).

In caso di rinnovo, in relazione a ciascuna delle due stagioni (2027; 2028), l'annullamento del Torneo determinerà la conclusione anticipata della licenza stessa laddove richiesto dal licenziatario (con restituzione a quest'ultimo del corrispettivo eventualmente già versato al Comune per la relativa stagione), o in alternativa la conservazione dell'efficacia del contratto per la parte relativa ai diritti non esclusivi di cui al paragrafo 1.2 del presente Avviso, con riduzione del corrispettivo fisso dovuto al Comune di Firenze in relazione alla stagione di riferimento pari al 50% (cinquanta per cento).

Anche nel caso di cui al presente paragrafo - fatta salva la riduzione del corrispettivo come descritto - il licenziatario non potrà pretendere dal Comune alcunché, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie.

10.3 Sospensione e modifica del *format*

Il licenziatario accetta, senza pretesa di riduzione del corrispettivo offerto e senza nessun'altra pretesa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, che il Torneo possa essere giocato, in tutto o in parte, in un periodo dell'anno diverso da quello in cui tradizionalmente si svolge (giugno, con finale il giorno 24) o comunque previamente individuato. Ciò anche in ipotesi di sospensione temporanea (per ragioni non dipendenti dal Comune di Firenze) del Torneo e sua ripresa in un periodo successivo definito discrezionalmente dallo stesso Comune sulla base di esigenze organizzative e/o di interesse pubblico, e tenuto altresì conto delle esigenze organizzative del licenziatario.

Il licenziatario accetta altresì, senza pretesa di riduzione del corrispettivo offerto e senza nessun'altra pretesa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, che il Torneo possa

svolgersi secondo un *format* diverso da quello ordinario (a mero titolo esemplificativo: in un luogo diverso da Piazza santa Croce; senza pubblico; senza la parata del Corteo storico ecc..), fermo restando quanto disciplinato al paragrafo 10.1 per il caso in cui il Torneo preveda meno delle tre partire ordinarie.

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO ED EVENTUALE RINNOVO

11. Soggetti ammessi a presentare offerta

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di cessione in licenza d'uso di diritti audiovisivi e diritti di merchandising gli operatori economici, in forma singola o associata, che possiedano i requisiti generali e speciali di cui ai seguenti paragrafi 11.1 e 11.2.

In caso di assegnazione dei diritti, ciascun associato è solidalmente responsabile nei confronti del Comune di Firenze per l'adempimento anche delle obbligazioni assunte dagli altri associati.

11.1 Requisiti generali

Sono ammessi alla procedura gli operatori economici per i quali non sussistano cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sono altresì esclusi i soggetti per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione. Per le società in concordato si applica quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

11.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

Per poter partecipare alla presente procedura, l'operatore deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

a) requisito di idoneità professionale consistente nell'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività afferenti all'esercizio o alla gestione dei diritti e in generale delle attività oggetto del presente Avviso. L'offerente non stabilito in Italia dovrà presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate. Per la comprova del requisito il Comune di Firenze acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'offerente, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

b) requisito di capacità tecnica-professionale consistente nell'avere, nel triennio precedente la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (2022, 2023, 2024), maturato capacità ed esperienza tecnico-professionale nello sfruttamento o nella distribuzione di diritti audiovisivi. Tale requisito dovrà essere dichiarato indicando nel modulo B (da presentare ai sensi del paragrafo 12 del presente Avviso, nella parte relativa alla documentazione amministrativa) almeno due contratti, conclusi con soggetti diversi, aventi ad oggetto lo sfruttamento o la distribuzione di diritti audiovisivi stipulati o comunque vigenti nel triennio precedente la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta; ai fini della comprova di tali contratti dovranno essere indicati l'oggetto, i rispettivi importi, le date e i contraenti, pubblici o privati; In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il descritto requisito tecnico-professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso;

c) requisito di capacità economica e finanziaria consistente nell'avere un fatturato globale medio annuo pari almeno a € 400.000,00, IVA esclusa, con riferimento agli ultimi n. 3 esercizi finanziari per i quali sia scaduto il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio (esercizi 2021, 2022, 2023). Per gli offerenti che abbiano iniziato l'attività da meno di quattro anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Tale requisito è richiesto quale indice, oltretutto di esperienza, di possesso da parte dell'offerente di una struttura finanziaria ed organizzativa idonea a garantire, sul territorio nazionale ed internazionale, la richiesta attività di sfruttamento e/o distribuzione di diritti audiovisivi e di produzione e commercializzazione di prodotti di merchandising. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Ai fini della comprova dei requisiti si farà riferimento, per quanto applicabile, all'art. 109 del D.Lgs. n. 36/2023.

12. Termini e modalità di presentazione delle offerte

Le offerte, da indirizzare alla Direzione Cultura e Sport – Servizio Eventi Biblioteche e Archivi, dovranno pervenire, a mano o a mezzo posta raccomandata A/R, in busta chiusa entro e non oltre - a pena di esclusione - **le ore 12:00 del giorno 08 maggio 2025** all'Ufficio Protocollo del Comune di Firenze (orario da lunedì a venerdì 8,30 – 12,30), Piazza Degli Alberighi, 3, 50122 - Firenze. Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio dell'offerente nel caso in cui la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse pervenire in tempo utile all'indirizzo indicato. Non farà fede la data del timbro postale di spedizione ma esclusivamente il timbro e l'ora di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo del Comune di Firenze.

Le offerte dovranno pervenire in un unico plico sigillato con modalità di chiusura ermetica che ne assicuri l'integrità (si intende per sigillo la semplice apposizione di materiale di tipo adesivo che, aderendo su tutti i lembi di chiusura, garantisca la non manomissione dello stesso fino al momento della sua apertura ufficiale), controfirmato sui lembi di chiusura; sul plico dovranno essere riportati l'indicazione del mittente, l'indirizzo e-mail di riferimento per eventuali comunicazioni attinenti alla presente procedura, e la dicitura **“Offerta per acquisizione in licenza d'uso di diritti internazionali del Calcio Storico Fiorentino”**.

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana, ovvero in lingua inglese con appropriata traduzione in lingua italiana. In quest'ultimo caso il testo dell'offerta in lingua italiana farà fede con prevalenza sul testo in lingua inglese.

Il plico dovrà contenere al suo interno due distinte buste a loro volta sigillate:

1) Busta A – recante all'esterno la dicitura “A – Documentazione amministrativa”, contenente a sua volta:

a) la domanda di partecipazione, redatta su carta semplice secondo il **Modulo A** allegato al presente Avviso, riportante i dati identificativi del soggetto concorrente (nome/denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede, codice fiscale/partita Iva, recapito telefonico, e-mail ed eventuale casella di posta elettronica certificata, nonché generalità del/dei legale/i rappresentante/i in carica) e, nel caso di offerta presentata in forma associata, l'indicazione della natura giuridica della stessa e i dati identificativi dei soggetti associati come sopra descritti. Tale domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente o da un suo procuratore e, in tal caso, va allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) della mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento.

b) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii (compilata sul **Modulo B** allegato al presente Avviso), a cui dovrà essere unita la fotocopia di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i), con la quale il rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso attesti la sussistenza in capo al soggetto offerente dei requisiti generali e speciali di ammissibilità indicati al paragrafo 11 del presente Avviso.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) della mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento;

c) nel caso di raggruppamenti costituiti, il relativo atto costitutivo redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio. Nel predetto atto pubblico dovrà essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato mandatario nella domanda di partecipazione, il quale stipulerà l'accordo di licenza in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di raggruppamenti costituendi, atto di impegno, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i componenti a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato mandatario nella domanda di partecipazione, il quale stipulerà l'accordo di licenza in nome e per conto proprio e dei mandanti.

2) Busta B – recante all'esterno la dicitura "Offerta economica" contenente, a pena di esclusione dalla procedura, la dichiarazione, redatta su carta semplice secondo il **Modulo C** allegato al presente avviso, riportante:

- l'ammontare in Euro dell'offerta economica per l'acquisizione in licenza d'uso del Pacchetto di diritti oggetto del presente Avviso per la stagione 2025 (detta offerta dovrà essere uguale o superiore rispetto all'offerta minima individuata al paragrafo 7.1 del presente Avviso per la stagione 2025).

- l'ammontare in Euro della complessiva offerta economica per l'acquisizione in licenza d'uso del Pacchetto di diritti per le stagioni 2025-2026 calcolata nelle modalità di cui al paragrafo 7.1 del presente Avviso.

Tutti gli importi devono essere espressi in euro e sono al netto dell'IVA e/o di qualsiasi altra tassa e/o imposta, se dovuta, e devono essere intesi come l'importo netto effettivo che il Comune di Firenze ha diritto di incassare. Pertanto, il Licenziatario è tenuto a farsi carico in via esclusiva del pagamento di qualsiasi imposta, detrazione o ritenuta applicabile ai suoi pagamenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta economica deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) della mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta economica deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, verrà ritenuta valida quella più conveniente per l'Amministrazione.

L'offerente si impegna incondizionatamente a mantenere la propria offerta irrevocabile per il termine di 30 (trenta) giorni dalla data prevista dall'Avviso per l'apertura dei plichi contenenti l'offerta.

13. Apertura dei plichi e Valutazione delle Offerte

Il **giorno 08 maggio 2025 alle ore 15:30**, nell'ufficio della Dirigente del Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi (Direzione Cultura e Sport) - Via Giuseppe Garibaldi, 7 - Firenze, in seduta pubblica, si procederà, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e di due testimoni, all'apertura dei plichi, e quindi della busta A, al fine di svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura.

L'eventuale rinvio del giorno di apertura dei plichi sarà comunicato mediante pubblicazione sulla Rete Civica del Comune di Firenze al link <https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse>

Nella stessa seduta pubblica (o in successiva seduta convocata a conclusione della prima seduta o successivamente tramite la rete civica del Comune di Firenze), si procederà, in relazione alle offerte ammesse, all'apertura della busta B al fine della valutazione sulla base del corrispettivo offerto più alto.

Saranno ritenute inammissibili offerte in qualsiasi modo sottoposte a condizioni.

Il Comune, terminata la valutazione delle offerte ricevute, redige la graduatoria.

Sarà considerato vincitore l'offerente che abbia offerto il corrispettivo più alto. In caso di parità tra due o più offerenti si procederà all'assegnazione secondo quanto previsto dall'art. 77 del RD n. 827 del 1924.

14. Garanzie

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito della procedura di valutazione l'offerente vincitore dovrà obbligatoriamente presentare al Comune di Firenze le seguenti garanzie:

a) Polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a persone o cose, con massimale minimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per i danni alle persone e di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per i danni alle cose, derivanti dall'esercizio dei diritti di cui al Pacchetto e da qualsiasi altra causa verificatasi in corso di rapporto, nonché da fatti di terzi.

b) Garanzia fideiussoria pari al 20 per cento dell'importo contrattuale (si considera a tal fine la somma pari al corrispettivo fisso offerto per la stagione 2025) a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In ogni caso, la garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Firenze.

Il Comune di Firenze può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Nel caso l'offerente selezionato non produca le garanzie richieste come sopra descritte entro il termine dato, il Comune di Firenze avrà facoltà di scorrere la graduatoria formata a seguito della valutazione.

15. Accordo di licenza

Presentate le richieste garanzie, il Comune di Firenze procede ad accettare l'offerta. L'Accordo di Licenza (coerentemente con quanto previsto all'art. 4 del vigente Regolamento sull'attività contrattuale del Comune di Firenze) si intende concluso mediante scrittura privata con scambio

della corrispondenza secondo gli usi del commercio. A tal fine il contratto si intenderà perfezionato con la nota di accettazione dell'offerta sottoscritta digitalmente dal Comune di Firenze. La nota di accettazione dell'offerta è assoggettata ad imposta di bollo di € 16,00 a carico del licenziatario.

È facoltà del Comune di Firenze richiedere di formalizzare l'accordo con un separato e specifico documento meramente ricognitivo della licenza.

16. Durata del Contratto di Licenza

Il contratto di licenza d'uso avente ad oggetto i diritti e gli obblighi trattati nel presente Avviso decorre dalla stipula del contratto e ha efficacia nel corso delle stagioni 2025 e 2026 (termine di efficacia 31 dicembre 2026), con possibilità, in caso di accordo tra le parti in tal senso e secondo le condizioni economiche di cui al successivo paragrafo 17, di rinnovo fino al 31 dicembre 2027 ovvero fino al 31 dicembre 2028.

17. Rinnovo

Laddove le parti dell'accordo di licenza di cui al presente Avviso esercitino l'opzione di rinnovo per 1 (uno) o 2 (due) stagioni prevista al paragrafo precedente, il corrispettivo dovuto dal licenziatario al Comune di Firenze per tali stagioni aggiuntive sarà pari a:

- per la stagione 2027: corrispettivo offerto per l'annualità 2025 maggiorato del 34%
- per la stagione 2028: corrispettivo offerto per l'annualità 2025 maggiorato del 39%

In dette stagioni oggetto di rinnovo della licenza oltre al corrispettivo di cui al precedente capoverso il licenziatario dovrà corrispondere al Comune di Firenze royalties calcolate sul Prezzo Netto di Vendita dei Prodotti di Merchandising Autorizzati secondo le seguenti percentuali:

- per la stagione 2027: 3,5% per merchandising fisico, 5,5% per prodotti gaming, 7% per edizioni limitate;
- per la stagione 2028: 4% per merchandising fisico, 6% per prodotti gaming, 8% per edizioni limitate

Si applica anche in riferimento agli anni di rinnovo, in continuità coi precedenti anni di licenza, il sistema di incentivazione di cui al paragrafo 7.3 del presente Avviso.

18. Pagamenti

Il Licenziatario è tenuto a pagare il corrispettivo fisso offerto ai sensi del paragrafo 7.1 secondo le seguenti scadenze:

- per la stagione 2025: 2 (due) rate, ciascuna pari al 50% dell'importo totale, la prima con scadenza 31/05/2025 e la seconda con scadenza 30.11.2025.
- per la stagione 2026: 2 (due) rate, ciascuna pari al 50% dell'importo totale, la prima con scadenza 31/05/2026 e la seconda con scadenza 30/11/2026.

I pagamenti vanno effettuati mediante il circuito PAGOPA o mediante diverso mezzo di pagamento indicato dal Comune di Firenze.

Il pagamento delle royalties avviene secondo le modalità e le scadenze definite al paragrafo 8 del presente Avviso.

Il ritardo del pagamento del corrispettivo dovuto comporta la maturazione in favore del Comune di Firenze di interessi di mora decorrenti dal primo giorno di ritardo, senza necessità di preventiva comunicazione o costituzione in mora, da calcolarsi ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. e) del decreto legislativo 192/2012.

Il diritto del Comune agli interessi di mora in virtù di quanto sopra non pregiudica il diritto della stessa alla risoluzione per inadempimento ovunque prevista nel presente Avviso, così come la facoltà di azionare qualsiasi rimedio previsto dalla legge.

Il pagamento del corrispettivo non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Licenziatario o dei suoi eventuali Sublicenziatari, qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Qualora il Licenziatario sospenda per qualsiasi motivo il pagamento, il Comune di Firenze può legittimamente sospendere l'esecuzione del Contratto di Licenza.

In caso di rinnovo della licenza i pagamenti avverranno secondo le medesime scadenze annuali previste per le stagioni 2025 e 2026.

Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 10.1 e 10.2, nel caso in cui il Licenziatario o qualsiasi tra i suoi Sublicenziatari non possano esercitare alcuno dei Diritti Audiovisivi o dei Diritti di Merchandising per qualsiasi causa diversa dall'inadempimento del Comune di Firenze, il corrispettivo dovuto a quest'ultimo non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato.

19. Risoluzione

19.1 Risoluzione di diritto (clausola risolutiva espressa)

Il Comune di Firenze ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto di Licenza, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta al Licenziatario con cui dichiarare di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- a) Violazione dell'esclusione territoriale per la trasmissione in chiaro della diretta delle gare (paragrafo 1.4);
- b) Violazione dell'esclusione territoriale per il merchandising (paragrafo 1.6);
- c) Inadempimento dell'obbligo di trasmissione della diretta delle gare (paragrafo 5.2);
- d) Inadempimento dell'obbligo di mettere a disposizione il segnale della diretta delle gare all'operatore regionale (paragrafo 5.3);
- e) Commercializzazione di prodotti di merchandising non approvati dalla Commissione di Controllo (paragrafo 5.10);
- f) Mancato pagamento delle royalties entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza;
- g) Mancato pagamento del corrispettivo fisso stagionale entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza;
- h) Cessione del contratto in violazione del paragrafo 4 del presente Avviso;

i) Stato di insolvenza, fallimento, liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali del Licenziatario.

19.2 Risoluzione per inadempimento

È inoltre facoltà del Comune di Firenze risolvere il Contratto di Licenza ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile in caso di grave inadempimento a qualsiasi altra previsione del presente Avviso o del Contratto di Licenza, previa diffida ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto.

19.3 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione del contratto:

- il Licenziatario dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzazione dei diritti oggetto della licenza;
- il Licenziatario dovrà immediatamente cessare la produzione e la commercializzazione dei Prodotti Autorizzati;

Resta ferma la facoltà del Comune di Firenze di autorizzare il Licenziatario e/o i suoi sublicenziatari a vendere le scorte dei Prodotti secondo quanto previsto al paragrafo 5.11 del presente Avviso;

Resta fermo il diritto del Comune di Firenze al risarcimento di tutti i danni subiti.

La risoluzione del contratto di licenza comporta l'automatica risoluzione di tutti i contratti di sublicenza, fatta salva la facoltà del Comune di Firenze di sostituirsi al Licenziatario nei rapporti con i sublicenziatari.

19.4 Procedura di contestazione

Prima di attivare i rimedi di cui ai paragrafi 19.1 e 19.2, il Comune di Firenze invierà una comunicazione scritta al Licenziatario specificando la natura dell'inadempimento. Il Licenziatario avrà 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale comunicazione per presentare le proprie controdeduzioni. Qualora il Comune non ritenga soddisfacenti tali controdeduzioni, potrà procedere con la risoluzione del contratto secondo le modalità sopra descritte.

20. Penali

Fatta salva ogni maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043, il Comune di Firenze applicherà le seguenti penali:

- in caso di inadempimento di quanto previsto al paragrafo 5.3 del presente Avviso relativo all'obbligo di mettere a disposizione il segnale della diretta delle gare all'emittente regionale, il licenziatario sarà obbligato a versare al Comune di Firenze, a titolo di penale, una somma pari ad € 15.000 (quindicimila/00) per ogni gara che detta emittente non ha potuto trasmettere in ragione del descritto inadempimento;

- in caso di inadempimento di quanto previsto al paragrafo 5.2 del presente Avviso relativamente all'obbligo di trasmissione della diretta delle gare, il licenziatario sarà obbligato a versare al Comune di Firenze, una somma pari ad €. 10.000,00 (diecimila//00) per ogni partita giocata non trasmessa. La parziale trasmissione o la trasmissione in parte difettosa della gara comporterà: l'applicazione di una penale pari ad €. 5.000 (cinquemila//00) se la gara risulterà pienamente fruibile per un tempo inferiore a 25 minuti; l'applicazione di una penale pari ad €. 2.000 (duemila//00) se la gara risulterà pienamente fruibile per un periodo di gioco compreso tra i 25 minuti e i 45 minuti.

- in caso di mancato rispetto del termine previsto al paragrafo 5.6 del presente Avviso relativo alla consegna al Comune di Firenze delle immagini filmate in alta definizione delle gare del Torneo, il licenziatario, dopo 90 giorni di ritardo dalla scadenza del suddetto termine, sarà obbligato a versare al Comune di Firenze una somma pari ad €. 150 (centocinquanta//00) per ogni ulteriore mese di ritardo.

- in caso di inadempimento di quanto previsto al paragrafo 5.10 del presente Avviso relativamente alla previa approvazione dei prototipi dei prodotti di merchandising, il licenziatario sarà obbligato a versare al Comune di Firenze, a titolo di penale, una somma pari a € 5.000 (cinquemila//00) per ogni violazione, oltre al ritiro immediato dal mercato dei prodotti non sottoposti ad approvazione o non conformi.

Prima dell'applicazione delle penali, il Comune di Firenze contesterà per iscritto l'inadempimento al licenziatario, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per presentare eventuali controdeduzioni. Il Comune valuterà le giustificazioni addotte e, se le riterrà non sufficienti o non pervenute nei termini, procederà all'applicazione delle penali sopra indicate, dando un termine di 15 giorni per il pagamento.

L'applicazione delle penali è esclusa quando l'inadempimento sia determinato da cause di forza maggiore, quali eventi naturali straordinari (come terremoti, alluvioni, epidemie), conflitti armati, provvedimenti imperativi dell'autorità pubblica non prevedibili né evitabili dal licenziatario con l'ordinaria diligenza, malfunzionamenti delle reti di telecomunicazione non dipendenti dal licenziatario, e altri eventi al di fuori del ragionevole controllo dello stesso. Il licenziatario che intenda avvalersi dell'esenzione per causa di forza maggiore deve darne immediata comunicazione scritta al Comune di Firenze, documentando adeguatamente la circostanza impeditiva e le misure adottate per limitarne le conseguenze.

In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito il Comune di Firenze potrà escutere la garanzia fideiussoria di cui al paragrafo 14 del presente Avviso.

L'importo complessivo delle penali applicate in ciascun anno contrattuale non potrà superare il valore del corrispettivo fisso dovuto dal licenziatario al Comune di Firenze per la licenza della relativa stagione.

La penale, come sopra determinata, ha natura di sanzione contrattuale e non incide sul diritto del Comune di Firenze di richiedere, in sede giudiziale, in aggiunta alla penale medesima, il risarcimento del danno subito.

21. Condizioni speciali

L'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione anche in presenza di offerte valide pervenute, senza che ciò possa comportare alcun diritto a favore degli offerenti.

Il Comune di Firenze non è responsabile, in alcun caso, di alcun costo o spesa in cui l'offerente sia incorso nella predisposizione o presentazione dell'Offerta, inclusi quelli che dovesse sostenere in seguito alla modifica o al ritiro dell'Avviso da parte del Comune di Firenze, il quale ha il pieno diritto di modificare o ritirare il presente Avviso a sua assoluta discrezione.

22. Tutela della riservatezza

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con il licenziatario, è richiesto a codesto operatore di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento e DPO

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze, con sede in Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria, Firenze
- Responsabile interno del trattamento dei dati è la dott.ssa Carmela Valdevies, Dirigente del Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi
- Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il dott. Otello Cini, email: dpo@comune.fi.it

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali forniti saranno trattati per le seguenti finalità:

- Gestione della procedura di selezione di cui al presente Avviso
- Adempimento di obblighi legali a cui è soggetto il Titolare
- Stipula ed esecuzione del contratto, in caso di aggiudicazione
- Adempimenti contabili e amministrativi connessi al pagamento del corrispettivo contrattuale

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di obblighi legali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento e dall'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento.

Categorie di dati e conseguenze del mancato conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti determina l'impossibilità di partecipare alla procedura di cui al presente Avviso.

Di norma i dati forniti non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 del Regolamento. I dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale del Comune di Firenze e da eventuali altri addetti, preventivamente autorizzati, con modalità sia manuali che informatizzate, adottando misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche adeguate.

Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, e comunque per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi di legge. Per i soggetti aggiudicatari, i dati saranno conservati per tutta la durata del contratto e per i successivi 10 anni, in conformità alla normativa fiscale e civilistica applicabile.

Destinatari dei dati

I dati potranno essere comunicati a:

- Personale del Comune di Firenze coinvolto nel procedimento
- Soggetti esterni al Comune di Firenze, incaricati di attività strumentali alla trasmissione delle gare del Torneo del Calcio Storico Fiorentino
- Altri offerenti che facciano legittima richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla normativa vigente
- Soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o per ordine dell'autorità

Trasferimento dei dati

I dati personali potrebbero essere trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali al di fuori dell'Unione Europea nell'ambito delle finalità sopra indicate. In tali casi, il Comune di Firenze garantisce che il trasferimento avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 44-49 del Regolamento, assicurando garanzie adeguate per la protezione dei dati personali

Processo decisionale automatizzato

Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22 del Regolamento.

Diritti dell'interessato

Relativamente ai dati personali, l'operatore economico può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, nei limiti e alle condizioni ivi previste. In particolare, l'interessato ha diritto di:

- accedere ai propri dati personali
- chiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti
- chiedere la cancellazione dei dati (nei casi previsti dalla normativa)

- chiedere la limitazione del trattamento (nei casi previsti dalla normativa)
- opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa)

Tali diritti possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare o al DPO ai recapiti sopra indicati.

È inoltre possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della normativa.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte dell'operatore economico attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nella presente informativa.

23. Responsabile del procedimento

La Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Carmela Valdevies, Dirigente del Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi del Comune di Firenze.

24. Informazioni e richiesta di chiarimenti

Il presente Avviso viene pubblicato per venti giorni all'Albo Pretorio ed al link <https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse>.

Gli operatori economici potranno presentare richieste di chiarimenti relativi alla presente procedura, mediante PEC da inviarsi all'indirizzo direttore.cultura@pec.comune.fi.it, entro e non oltre il giorno 28 aprile 2025. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste di chiarimento formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite entro il 30 aprile 2025 e pubblicate sul Profilo del Committente (<https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse>) all'interno della pagina di dettaglio della gara.

25. Foro competente

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto è quello di Firenze.

La Dirigente del Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi
Dott.ssa Carmela Valdevies

Allegati:

- **Allegato A:** Marchi del Calcio storico Fiorentino
- **Modulo A:** Domanda di partecipazione
- **Modulo B:** Dichiarazione dei requisiti
- **Modulo C:** Offerta economica